

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI CON UN NUMERO DI OSPITI FINO AD UN MASSIMO DI SEI DENOMINATE CASE FAMIGLIA, APPARTAMENTI PROTETTI E GRUPPI APPARTAMENTO PER ANZIANI E DISABILI, FISICI O PSICHICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 19 del 26/06/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 08/04/2019

INDICE ANALITICO

Art. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	pag 3
Art 2 – DEFINIZIONE DEL CONTESTO ASSISTENZIALE E TIPOLOGIA DI UTENZA	pag 3
Art. 3 – REQUISITI DI MORALITA' E ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE	pag 4
Art. 4 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI	pag 5
Art. 5 - CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVO FUNZIONALI E DOTAZIONE DI PERSONALE	pag 6
Art. 6 - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	pag 8
Art. 7 - FASE TRANSITORIA	pag 9
Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE	pag 9

All. A) Check-list

ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha la finalità, sino all'adozione di diversa e specifica normativa di livello regionale, di individuare i requisiti minimi di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, presenti sul territorio dell'Unione Valle del Savio, previsti dalle normative regionali e nazionali, definire le modalità relative alla comunicazione di avvio attività, definire gli strumenti di verifica e controllo ai fini di garantire la tutela degli ospiti e delle loro famiglie.

Ai fini del presente Regolamento tali strutture sono di seguito definite "case famiglia".

Sono escluse altre realtà con finalità abitative, non riconducibili ad assistenza residenziale con retta giornaliera corrisposta a un soggetto gestore, contraddistinte dalla prevalenza di un obiettivo di emancipazione, addestramento alla vita indipendente, con interventi professionali di natura educativa e presenza assistenziale assente o limitata ad interventi di carattere domiciliare non continuativi nell'arco della giornata, senza necessità di presidio notturno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: appartamenti che accolgono persone con progetti finanziati con il Budget di Salute di cui alla DGR 1554/2015; gruppi appartamento e abitazioni rientranti nei progetti finanziati con il "Dopo di noi" di cui alla DGR 733/2017; gli alloggi con servizi per anziani di cui alla DGR 270/2000; le case famiglia "multiutenza" di cui alla DGR 1904/2011)

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL CONTESTO ASSISTENZIALE E TIPOLOGIA DI UTENZA

Le case famiglia, sono servizi di ospitalità residenziale caratterizzati da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinati ad accogliere un numero massimo di 6 persone, anche solo per il periodo diurno, anziane e/o disabili adulte, autonome o lievemente non autosufficienti.

La finalità di queste strutture e della loro organizzazione deve basarsi sulla centralità e sul sostegno dell'anziano/disabile adulto, che viene accolto e inserito in modo da mantenere integri i legami con la famiglia, la casa e l'ambito sociale di riferimento, offrendo servizi rivolti a cittadini che si trovano in difficoltà a maturare, recuperare e mantenere la propria autonomia. Le stesse devono farsi carico dell'anziano/disabile adulto nella sua globalità e, oltre a garantire un soggiorno ed un'assistenza di base di livello adeguato, devono promuovere le potenzialità di salute, benessere, di affettività e di vita relazionale degli assistiti.

Possono accogliere solo anziani, disabili adulti fisici o psichici, autosufficienti o lievemente non autosufficienti, che presentano caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni assistenziali e che necessitano di assistenza a bassa intensità, in numero massimo di sei persone.

La valutazione preventiva di tali condizioni, e più in generale delle condizioni di salute che rendono l'ospite compatibile con una vita di comunità viene garantita dal rispettivo medico di medicina generale.

Il gestore, al momento dell'ammissione, acquisisce l'assenso dell'ospite alla comunicazione al medico curante dell'avvenuto inserimento in casa famiglia. Il medico di medicina generale di ciascun ospite deve essere costantemente aggiornato dal gestore, rispetto ad eventuali informazioni sanitarie di rilievo.

Per bassa intensità assistenziale si intende il supporto di cui una persona ha bisogno nell'espletare le attività quotidiane e tutto ciò che può contribuire al proprio benessere psico-fisico. Solo a livello esemplificativo si riportano le seguenti attività:

- a) aiuto nella vestizione;
- b) aiuto nell'igiene personale;
- c) aiuto nella gestione della continenza;
- d) aiuto nella mobilitazione;
- e) aiuto nella preparazione dei pasti;
- f) aiuto nel rispetto del programma di assunzione dei farmaci definito nel progetto individualizzato;

- g) accompagnamento a visite mediche/presidi sanitari;
- h) accompagnamento al disbrigo di pratiche amministrative;
- i) aiuto nel mantenimento delle capacità fisiche e mentali;
- j) attività di socializzazione.

Nel caso di peggioramento delle condizioni di salute o di autonomia dell'ospite, ai fini della relativa valutazione multidimensionale, il soggetto gestore, in accordo con la persona anziana/disabile e con il familiare/rappresentante legale, deve promuovere/sollecitare la segnalazione di tale cambiamento, al medico di medicina generale ed ai competenti servizi pubblici locali. In tal caso, l'attivazione degli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale (Unità di Valutazione Geriatrica/Unità di valutazione multidimensionale competente - UVG/UVM) può avvenire, tramite i servizi locali competenti per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, anche su diretta iniziativa del personale dell'Azienda Usl, della commissione di vigilanza di cui al successivo art. 6, della persona interessata, del familiare/rappresentante legale, e su indicazione dello stesso medico curante.

A fronte di certificata variazione o perdita di autosufficienza non più compatibile con la permanenza nella struttura, la casa famiglia garantirà in via transitoria (per un periodo di norma non superiore a tre mesi), l'accoglienza dell'ospite, ricorrendo eventualmente anche all'ausilio della rete di domiciliarità fornita dall'Azienda Unità Sanitaria Locale e dall'Unione dei Comuni, con l'obiettivo di favorire l'individuazione di una soluzione appropriata ai mutati bisogni assistenziali e garantendo la continuità assistenziale e di cura nel passaggio tra un contesto assistenziale e l'altro.

Nel progetto individualizzato (PAI) riformulato per la fase transitoria saranno individuate le nuove necessità assistenziali da garantire, a cura della casa famiglia.

Ove non fosse possibile assicurare nella casa famiglia prestazioni adeguate alle nuove necessità di cura dell'ospite, i competenti servizi sociali territoriali offriranno supporto alle famiglie per attivare gli eventuali percorsi di presa in carico nell'ambito della rete socio-sanitaria, accompagnando la fase di passaggio.

In caso di utenti con bisogni sanitari a potenziale rischio di aggravamento e/o perdita di autosufficienza, è possibile avvalersi del servizio infermieristico domiciliare e/o integrato con i medici di medicina generale (MMG), attraverso l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Fermo restando che il Responsabile del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) è il coordinatore responsabile di struttura, gli operatori del Settore Servizi Sociali dell'Unione Valle del Savio e dell'Azienda USL della Romagna si pongono come possibili interlocutori per migliorare la qualità dei servizi erogati, anche proponendo strumenti di lavoro efficaci per il buon funzionamento della struttura

ART. 3 - REQUISITI DI MORALITÀ E ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE

Non può esercitare attività di gestione di case famiglia né farvi parte in qualità di operatore, chiunque:

- a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti

di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;

- d) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di cui al presente comma permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione

Il Legale rappresentante del soggetto gestore che intende attivare una delle strutture, soggette al presente Regolamento deve dare comunicazione dell'avvio di tale attività all'ufficio competente dell'Unione dei Comuni in cui ha sede la struttura. Alla data di approvazione del presente Regolamento tale ufficio è identificato nello Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Come previsto dall'art. 36 della Legge Regionale 27/07/2018 n. 11 le attività di gestione di case famiglia, sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui sopra, corredata dalle dichiarazioni e certificazioni necessarie, all'ufficio competente dell'Unione (SUAP).

Nella segnalazione di avvio attività dovranno essere chiaramente indicati almeno:

- denominazione e indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- eventuale numero di interno dell'appartamento in cui si svolge l'attività;
- numero dei posti;
- numero e qualifiche degli operatori che vi operano;
- modalità di accoglienza dell'utenza;
- retta (giornaliera) richiesta.

L'ufficio competente dell'Unione (SUAP), preposto ad accogliere le segnalazioni certificate di cui sopra, dovrà darne comunicazione agli organismi competenti, all'Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario Cesena Valle Savio nonché all'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di sanità pubblica trasmettendo a quest'ultimo anche la documentazione ricevuta per la successiva verifica volta all'accertamento dei requisiti previsti per il funzionamento. Presso il medesimo ufficio è tenuto un apposito elenco delle Case Famiglia con riportato la denominazione della struttura, l'indirizzo, il nominativo del legale rappresentante e del coordinatore della struttura, nonché il protocollo di presentazione della SCIA. L'elenco viene pubblicato con cadenza semestrale sul sito dell'amministrazione.

Il gestore dovrà inoltre comunicare:

- la variazione del legale rappresentante e/o della ragione sociale e/o della sede legale;
- la modifica del responsabile/coordinatore della struttura;
- la cessazione dell'attività;
- altre variazioni dei dati precedentemente segnalati;
- ogni modifica inerente la composizione della convivenza anagrafica degli ospiti.

ART. 4 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI

1. Tutte le strutture destinate ad accogliere anziani, disabili adulti fisici o psichici, disciplinate dal presente Regolamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti strutturali minimi :
 - a) essere ubicate in luoghi abitati e comunque facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per i visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura;
 - b) avere una organizzazione degli spazi interni (camere, sale, servizi igienici, ecc.) tale da garantire agli ospiti il massimo di fruibilità e di privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei livelli di autonomia individuale;
 - c) garantire adeguate condizioni di benessere microclimatico degli utenti mediante il controllo della temperatura, dell'umidità e del ricambio dell'aria, in relazione alla localizzazione della struttura, al rapporto tra area edificata e non edificata, alle caratteristiche dell'edificio, ai sistemi impiantistici, tecnologici ed alle condizioni fisiche degli utenti;
 - d)** disporre di impianto luci di sicurezza, impianto di illuminazione notturna; impianto TV nelle camere; presenza di almeno un telefono pubblico negli spazi comuni.
 - e) essere in possesso del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità. Se l'utilizzo dell'immobile prevede un cambio di classe d'uso (ad es. da rurale a civile abitazione) o la necessità di lavori strutturali, sarà cura del proprietario/gestore provvedere ai relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - f) essere in possesso dei certificati di conformità degli impianti elettrici e termici;
 - g) essere in possesso della documentazione in grado di garantire la valutazione della sicurezza sismica ed effettuare il deposito del progetto strutturale ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 (se previsto).

2. Inoltre le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza in relazione alle loro caratteristiche; in particolare devono avere i requisiti della civile abitazione e rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano, come di seguito elencato:
 - a) essere dotate di impianti elettrici, termici e di cottura conformi alle norme vigenti;
 - b) garantire la fruibilità di tutta la struttura agli ospiti in relazione al grado di autonomia individuale, qualora l'alloggio o parte di esso sia collocato ad un livello superiore al piano terreno, deve essere presente un ascensore o altro sistema con analoga funzione;
 - c) essere dotate di due bagni per gli ospiti (se il numero degli ospiti è uguale o inferiore a quattro può essere sufficiente un solo bagno), garantire in tutti i bagni la fruizione dei sanitari da parte di persone con mobilità ridotta (es.: spazi di manovra adeguati, rialzi per sanitari, maniglioni di appoggio vicino a wc e doccia, dispositivi antiscivolo e tutti gli altri eventuali ausili necessari);
 - d) essere dotate di porte di ampiezza tale da permettere il passaggio di eventuali ausili utilizzati per favorire l'autonomia;
 - e) garantire, qualora le condizioni degli ospiti lo richiedano, la presenza di maniglioni di appoggio anche nei disimpegni, nei corridoi e nelle zone comuni;
 - f) essere dotate di camere da letto di dimensioni tali da ospitare di norma al massimo 2 persone (indicativamente non inferiori a 9 metri quadrati per la singola e a 14 metri quadrati per la doppia), con arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, in particolare deve essere garantita, in caso di necessità, la disponibilità di letti articolati regolabili in altezza e armadi individuali idonei per abiti ed effetti personali;
 - g) avere un locale cucina o una zona cottura dotata di lavandino (preferibilmente con rubinetteria a pedale o fotocellula), asciugamani a perdere ed erogatore di sapone liquido e possibilmente di lavastoviglie;
 - h) essere dotate di un locale dispensa o di appositi contenitori con superfici facilmente pulibili e

lavabili, dove collocare le scorte di alimenti e bevande per prevenire qualsiasi forma di contaminazione;

- i) garantire una idonea conservazione ed igiene degli alimenti anche di quelli eventualmente stoccati nel congelatore;
- j) garantire la presenza di spazi per favorire la socializzazione e il consumo dei pasti;
- k) predisporre campanelli di chiamata in vicinanza dei letti e dei sanitari o altri dispositivi per l'attivazione del personale;
- l) predisporre una postazione di riposo per l'operatore che svolge il turno di notte nel caso in cui questa si renda necessaria coerentemente ai turni di servizio degli operatori.

ART. 5 - CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVO FUNZIONALI E DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Il soggetto gestore deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative:
 - a) individuazione di un coordinatore con funzioni di responsabile del servizio in possesso di una delle seguenti qualifiche professionali: ADB – OTA – OSS – educatore professionale socio-sanitario o socio-educativo;
 - b) garantire che il coordinatore svolga tale funzione contemporaneamente per un numero di case famiglia non superiore a 3;
 - c) organizzare la presenza di personale in numero adeguato e coerente rispetto alle necessità degli ospiti, con presidio sulle 24 ore, definendo turni di servizio formalizzati;
 - d) garantire una delle seguenti modalità di presidio sulla 24 h:
 1. il presidio è garantito h 24 da personale addetto;
 2. il presidio notturno e nei momenti della giornata dedicati ad attività che non richiedono operatori professionali, è garantito nella forma della pronta disponibilità/intervento tempestivo di operatori in caso di emergenza;
 3. Il presidio notturno e nei momenti della giornata dedicati ad attività che non richiedono operatori professionali, è garantito da collaboratore del gestore che vive/dorme nella stessa casa famiglia;
 - e) è comunque sempre garantito l'intervento tempestivo per eventuali emergenze, come precisato nell'apposito piano/procedura di cui al successivo punto s);
 - f) il personale deve essere in possesso indifferentemente di:
 - c.1) idonea qualifica professionale (ADB – OTA – OSS – educatore professionale socio-sanitario o socio-educativo)
 - c.2) curriculum comprensivo di un'esperienza lavorativa di almeno due anni presso strutture sociosanitarie/socio-assistenziali o comunque nell'ambito dell'assistenza a persone anziane o con disabilità
 - c.3) curriculum comprensivo di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per assistenti familiari rilasciato da un ente pubblico o altro soggetto operante per conto dell'ente pubblico, o da un soggetto formatore accreditato, e almeno un anno di esperienza in assistenza agli anziani e/o disabili al domicilio (presso privati), e/o presso strutture socio assistenziali /socio sanitarie;
 - g) adozione di un registro degli ospiti con pagine numerate, da conservare presso la sede a disposizione per eventuali controlli, riportante, in ordine progressivo di ingresso in struttura, i nominativi degli utenti, le loro generalità, la data di entrata e di dimissione definitiva, i periodi di assenza e le motivazioni della stessa;
 - h) tenuta di una cartella relativa a ciascun anziano ospitato, contenente il Piano individualizzato di assistenza (PAI), elaborato in base alle condizioni fisiche e psicologiche dell'ospite e con aggiornamento periodico degli interventi da attuare, le terapie in corso prescritte dal medico curante, gli orari e le modalità di assunzione dei farmaci, nonché tutta la documentazione utile

- per l'assistenza e la cura dell'ospite; le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a garantire la tutela della privacy;
- i) presenza di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - j) disponibilità di arredi che consentano una idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
 - k) conservazione dei farmaci degli ospiti in un armadietto chiuso a chiave e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
 - l) possibilità per gli utenti di utilizzare arredi e suppellettili personali;
 - m) manutenzione e lavaggio biancheria piana da letto, da bagno e da tavola, nonché cura dell'abbigliamento personale degli ospiti (guardaroba, ecc).
 - n) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
 - o) sostegno nel mantenimento delle funzionalità residue relative alle attività di igiene personale, vestizione, svestizione e/o, se necessario, dell'igiene quotidiana completa dell'ospite;
 - p) possibilità - in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti - di somministrare pasti personalizzati;
 - q) su richiesta degli interessati (utenti/famigliari), rilascio da parte del gestore di una dichiarazione annua relativa alle spese per l'assistenza specifica e medica generica in tempi utili per la fruizione delle agevolazioni fiscali; di questa opportunità devono essere informati gli utenti e/o famigliari al momento dell'ingresso in struttura;
 - r) possibilità per parenti e conoscenti di effettuare visite agli ospiti della struttura, anche sollecitandone la partecipazione e l'apporto per il miglioramento del servizio;
 - s) facilitazione per l'apporto del volontariato presente sul territorio con attività aggiuntive e non sostitutive a quelle svolte dagli operatori professionali;
 - t) adozione di una Carta dei Servizi della struttura da consegnare anche a ciascun utente e/o familiare al momento dell'ingresso e che comprenda:
 - la descrizione della struttura;
 - il numero dei posti disponibili e la tipologia degli ospiti che possono essere accolti;
 - il nominativo del responsabile a cui rivolgere eventuali lamentele, segnalazioni e/o proposte in merito al servizio erogato;
 - qualifica, funzioni e presenza oraria degli operatori che lavorano nella struttura;
 - la retta totale richiesta all'ospite o al soggetto che provvede al pagamento;
 - le attività ed i servizi erogati ricompresi nella retta di cui sopra;
 - le attività ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
 - le modalità, se soggette a restrizione di orari o di altro genere, di accesso di soggetti esterni alla struttura (parenti, volontari, ecc.);
 - il protocollo per le emergenze sanitarie ed eventualmente gli orari di presenza in struttura del personale sanitario ove previsto;
 - le modalità con cui vengono effettuate le ammissioni e le dimissioni, con chiare specificazioni relative agli eventuali casi di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza;
 - le regole di vita comunitaria;
 - le modalità ed i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili personali;
 - il diritto dell'utente di chiedere eventuale attestazione delle spese per l'assistenza personale utilizzabili in sede di dichiarazione dei redditi per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
 - s) predisposizione di un piano/procedura, con individuazione del responsabile, che definisca l'organizzazione ed le azioni degli operatori sia in caso di emergenza tecnologica, ambientale correlata ad eventi naturali, sia di tipo assistenziale;
 - t) realizzazione di un documento relativo all'avvenuta valutazione dei rischi ed adozione delle misure necessarie ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

2. In ogni struttura deve essere presente, a disposizione degli organi che effettuano i controlli, oltre alla documentazione già specificata:
- a) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
 - b) dichiarazione di conformità dell'impianto termico e relative visite periodiche (se previste);
 - c) piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario e registrazione degli interventi;
 - d) documento di valutazione del rischio (DVR) legionellosi rilasciato ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
 - e) effettuazione delle verifiche periodiche ascensori (interni) e/o schede tecniche dell'elevatore e/o servo scala;
 - f) turni settimanali/mensili del personale;
 - g) attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;
 - h) rispetto, per il personale impiegato, delle norme contrattuali, assicurative e previdenziali vigenti nonché l'applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - i) menù dell'ultimo mese.

Nel caso in cui più case famiglia facenti capo ad un unico soggetto gestore siano collocate nello stesso edificio, ogni struttura deve avere una propria individualità con spazi ed organizzazione autonoma e rispettare i requisiti minimi funzionali e di personale previsti.

Il soggetto gestore può fornire – in fase di avvio o in periodi successivi – qualunque elemento ritenga utile per qualificare l'attività svolta nella prospettiva di diversificazione dell'offerta assistenziale, progettualità innovativa, messa in campo di risorse aggiuntive, promozione di iniziative ed interventi tesi a migliorare la qualità della vita e la condizione di benessere complessivo degli anziani ospitati.

Un elemento qualificante è rappresentato dalla partecipazione delle persone impegnate nell'assistenza (dipendenti, collaboratori o volontari) a iniziative o cicli di formazione/aggiornamento organizzati dalla struttura stessa o da altri soggetti.

ART. 6 - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

L'art. 36 della LR 2/2003 al comma 2 stabilisce che: *La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.* In particolare l'attività di vigilanza attiene alla verifica delle condizioni strutturali, organizzative, di personale e assistenziali previste per garantire il benessere degli ospiti in riferimento alle condizioni personali e di contesto sociale e relazionale di ognuno.

I controlli possono essere attivati su segnalazioni da parte di professionisti sanitari che intervengono nella gestione dell'utente, dei familiari e dei visitatori e a seguito di reclami e segnalazioni inviati al Comune relativamente ai servizi erogati dalle strutture in argomento.

I Sindaci dei Comuni dove sono ubicate le strutture, nell'esercizio del proprio ruolo di controllo e vigilanza, possono avvalersi dei Servizi Sociali dell'Unione Valle del Savio, della Polizia Municipale, delle Commissioni ex DGR 564/2000, dei Servizi della AUSL della Romagna nonché di tutti gli organi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo, ciascuno per la propria competenza.

Le case famiglie verranno sottoposte a vigilanza anche senza preavviso e senza limiti di orario.

Al termine della seduta ispettiva, viene rilasciato un verbale sottoscritto dagli ispettori e dal responsabile della struttura. Nei casi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze o vengano segnalate importanti prescrizioni, l'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e controlli viene tempestivamente comunicato all'Unione.

Un primo controllo verrà effettuato in occasione dell'avvio dell'attività e poi periodicamente, assicurando comunque, di norma, un controllo ogni due anni in tutte le case famiglia.

Le attività di vigilanza, al fine di garantire uniformità e trasparenza, si svolgeranno secondo la check-list di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

Qualora venga accertata l'assenza di uno o più requisiti o il superamento del numero di ospiti consentito, l'Unione diffida il legale rappresentante della struttura a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possano pregiudicare la sicurezza degli ospiti, comporta la sospensione immediata dell'attività. Con tale provvedimento l'Unione indica la decorrenza della sospensione dell'attività, nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa. L'attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto previo accertamento del possesso dei requisiti.

Qualora, durante la verifica, si ravvisi l'ipotesi di non compatibilità dello stato di salute dell'ospite con le prestazioni erogabili all'interno della struttura, dovrà essere effettuata segnalazione ai Servizi Sociali per l'attivazione delle equipe valutative per anziani (UVG) o per disabili adulti (UVM) che dovranno valutare tempestivamente le condizioni sanitarie e le necessità assistenziali della persona anziana/disabile ed esprimere parere sull'adeguatezza della sua permanenza in struttura.

Nel caso in cui le equipe valutative accertino l'incompatibilità dell'ospite con la permanenza presso la struttura, sarà facoltà del Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Valle del Savio comunicare con il Sindaco del Comune in cui è ubicata la struttura che, in collaborazione con lo stesso, attuerà le azioni idonee alla tutela dell'ospite anziano/disabile.

In caso di violazione delle norme di settore, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 39 della LR n. 2 del 2003.

Le violazioni non disciplinate da norme nazionali e regionali di settore, comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/1981.

Restano salve le ulteriori competenze in materia di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica disciplinate dal D.Lgs. 267 del 2000.

ART. 7 - FASE TRANSITORIA

Fermo restando che per le strutture già esistenti valgono i requisiti relativi all'anno di comunicazione di avvio attività, viene loro concesso un termine di 180 giorni per adeguarsi ai requisiti indicati nel presente Regolamento. Qualora si rendessero necessari interventi strutturali oggettivamente complessi, l'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento potrà avvenire entro il termine massimo di 12 mesi.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

All. A)

**SCHEMA DI CHECK LIST PER LA VIGILANZA NELLE CASE FAMIGLIA
E APPARTAMENTI CON MASSIMO 6 POSTI LETTO PER DISABILI E ANZIANI**

Data _____ Ora inizio ispezione _____

Personale che effettua il controllo _____

Denominazione _____

Tipologia della struttura _____

Tipologia ospiti _____

Indirizzo _____ n. _____ Località _____ Comune _____

Telefono _____ cell. _____ PEC _____

Soggetto Gestore _____

Sede legale _____ n. _____ Località _____ Comune _____

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Comunicazione Inizio Attività presentata il _____

Contiene:

- denominazione e indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività si no _____
- n. posti _____ si no _____
- numero e qualifiche del personale che vi opera _____ si no _____
- modalità di accoglienza dell'utenza _____ si no _____
- retta richiesta _____ si no _____

Planimetria con superficie, destinazione d'uso dei locali e layout _____ si no

Conformità dell'impianto elettrico/di.ri. per impianti precedenti il 1990 _____ si no

Conformità dell'impianto termico/di.ri. per impianti precedenti il 1990 _____ si no

Verifiche periodiche dell'impianto termico _____ si no

Verifiche periodiche ascensori (interni) e/o schede tecniche dell'elevatore e/o servoscala si no

VERIFICA LOCALI ABITATIVI

Locali visionati corrispondenti a planimetria _____ si no

Ambienti in buone condizioni di pulizia e senza cattivi odori _____ si no

Locali e arredi in buono stato di manutenzione _____ si no

Spazi comuni (zone soggiorno, pranzo, etc.) fruibili e confortevoli _____ si no

Presenza di una cucina _____ si no Condizioni igieniche

Gli alimenti sono conservati in modo corretto _____ si no

Gli alimenti sono protetti da qualsiasi forma di contaminazione _____ si no

Camere da letto e servizi igienici adeguatamente arredati, attrezzati e illuminati _____ si no

Campanelli/dispositivi di chiamata (nei servizi igienici) funzionanti e facilmente raggiungibili _____ si no

Vie di esodo libere da ingombri _____ si no

Altezza di parapetti e/o ringhiere di protezione adeguata _____ si no

Finestre/infissi/vetri adeguati _____ si no

Ambienti con presenza di fiamme libere con aerazione continua _____ si no

OSPITI E ASSISTENZA

Regolamento interno / Carta dei servizi _____ si no

- Nella Carta dei servizi sono indicate le modalità di accesso e di dimissione dell'ospite _ **si [] no []** _____
- Nella Carta dei servizi sono esplicitate la retta, le attività giornaliere _____ **si [] no []**
- Nella carta dei servizi sono esplicitate le modalità di trasferimento presso altra struttura
in caso di variazione del bisogno assistenziale o perdita di autosufficienza _____ **si [] no []** _____

Registro degli ospiti con pagine numerate e annotazione delle presenze _____ **si [] no []** _____

N. ospiti presenti _____

È previsto personale di assistenza _____ **si [] no []** _____

Se si, n. personale di assistenza _____

Eventuali titoli / qualifiche del personale _____

Sono previsti turni del personale _____ **si [] no []** _____

Se si, quali _____

È indicato chi prepara i farmaci o aiuta nella somministrazione _____ **si [] no []**

I farmaci sono conservati in apposito armadietto chiuso a chiave _____ **si [] no []**

Presenza o meno del Progetto Individuale _____ **si [] no []**

Eventuali contenuti e da chi è stato predisposto

Sono presenti ospiti non appropriati _____ **si [] no []** _____

Se si, è stato programmato il trasferimento _____ **si [] no []** _____

• Evidenze _____

Se si, il personale è stato adeguato alle necessità dell'ospite _____ **si [] no []** _____

È presente un menù _____ **si [] no []** _____

Sono presenti ospiti che necessitano di diete speciali _____ **si [] no []** _____

Le diete speciali da chi vengono elaborate _____

RILIEVO PRESENZA DI:

Impianto di condizionamento/ventilazione/raffrescamento _____ si no _____

Sostegni e maniglioni nei servizi igienici _____ si no _____

Luci di emergenza _____ si no _____

Zona esterna fruibile, verde ed attrezzata sottoposta a trattamenti di prevenzione della proliferazione di zanzare _____ si no

La struttura corrisponde a quanto dichiarato nella Comunicazione di avvio delle attività prevista dal paragrafo 9.1 della DGR 564/2000 _____ si no

ESITO ISPEZIONE: _____

Ora fine ispezione _____

Firma _____

